



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

2018

CREDITI DI IMPOSTA PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

AVVISO DEL 18 GIUGNO 2018





MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

Sommario

1. PREMESSA	2
A) DISCIPLINA TRANSITORIA	3
B) DISPOSIZIONI OPERATIVE APERTURA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TAX CREDIT CINEMA E AUDIOVISIVO	4
C) CHIARIMENTI.....	7
I. TAX CREDIT PRODUZIONE ITALIANA.....	7
A. Coproduzioni internazionali / compartecipazioni / produzioni internazionali – spese eccedenti la quota italiana	7
B. Termini presentazione richieste - Richiesta preventiva opere cinematografiche, televisive e web	7
C. Termini presentazione richieste - Richiesta definitiva (opere cinematografiche)	7
D. Opere televisive e web - produzioni associate fra produttori originari indipendenti e produttori non indipendenti e produzioni associate fra produttori indipendenti originari	8
II. TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI.....	8
A. Aliquota elevata al 40%	8
B. Integrazione avviso del 28/05/2018 - adeguamento aliquota per richieste presentate sotto il precedente regime normativo	8
C. Ammontare minimo apporti esterni	9
III. TAX CREDIT PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE	9
A. Requisiti di ammissibilità.....	9



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

1. PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2018, n. 120, supplemento ordinario n. 24, sono stati pubblicati i decreti:

1. D.M. 15 marzo 2018, recante «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220», d'ora in avanti: **tax credit produzione italiana**;
2. D.M. 15 marzo 2018 recante «Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220», relativi ai crediti d'imposta del settore cinematografico e audiovisivo, d'ora in avanti: **altri tax credit**.

Risulta evidente che l'accesso alle disposizioni dei nuovi «D.M. tax credit produzione italiana» e «D.M. altri tax credit» è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 14 luglio 2017 recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive».

Come già ricordato in apposito avviso pubblicato sul sito della DG Cinema lo scorso 28 maggio, a far data dalla pubblicazione dei citati D.M. (25 maggio 2018), sono abrogati:

- il D.M. 7 maggio 2009 e successive modificazioni (inerente i crediti d'imposta per la produzione cinematografica e le produzioni esecutive di opere cinematografiche straniere);
- il D.M. 21 gennaio 2010 e successive modificazioni (inerente i crediti d'imposta per gli investitori esterni e per la distribuzione di opere cinematografiche);
- il D.M. 21 gennaio 2010 e successive modificazioni (inerente i crediti d'imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche);
- il D.M. 5 febbraio 2015 e successive modificazioni (inerente i crediti d'imposta per le opere audiovisive destinate alla tv e al web).

Pertanto, alla luce di tali abrogazioni, a partire dal giorno 25 maggio 2018 non è più possibile procedere alla presentazione delle comunicazioni iniziali / istanze preventive ai sensi dei D.M. 7 maggio 2009, 21 gennaio 2010 e 5 febbraio 2015 e successive modificazioni, incluse le nuove richieste di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana delle opere televisive e web.

L'articolo 22, comma 2, del «D.M. tax credit produzione italiana» e l'art. 33, comma 2, del «D.M. altri tax credit», prevedono le seguenti sessioni di presentazione delle richieste preventive ovvero delle richieste definitive:

- a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;
- b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
- c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.

In dette sessioni possono essere presentate le richieste di credito d'imposta:



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

1. per lo sviluppo di opere audiovisive (articoli 11, comma 1, del «D.M. tax credit produzione italiana»)
2. per la produzione di opere cinematografiche (articolo 13, comma 1, del «D.M. tax credit produzione italiana»)
3. per la produzione di opere televisive e web (art. 18, comma 1, del «D.M. tax credit produzione italiana»)
4. per la distribuzione nazionale ed internazionale (di cui all' art. 6, comma 1, del «D.M. altri tax credit»),
5. per gli investimenti effettuati dalle sale cinematografiche (articolo 11, comma 1, del «D.M. altri tax credit»)
6. per il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18, comma 1, del «D.M. altri tax credit»)
7. per l'attrazione in Italia di investimenti (art. 22, comma 1, del «D.M. altri tax credit»)
8. per l'attrazione di investimenti da parte di imprese esterne al settore (art. 28, comma 1, del «D.M. altri tax credit»)

Tutto ciò premesso, i modelli per le richieste dei crediti d'imposta sono disponibili a partire dal 18 giugno 2018 sulla piattaforma **DGCOL raggiungibile dalla *homepage* del sito internet della DG Cinema (www.cinema.beniculturali.it)**

In fase di prima applicazione, è opportuno fornire alcuni chiarimenti:

- a) in merito alla disciplina transitoria;
- b) per quanto riguarda la tempistica di presentazione delle domande;
- c) in relazione ad alcuni quesiti nel frattempo formulati alla scrivente Direzione Generale.

A) DISCIPLINA TRANSITORIA

In merito alla disciplina transitoria prevista, rispettivamente, all'articolo 25 del «D.M. tax credit produzione italiana» e all'articolo 35 del «D.M. altri tax credit» è utile ribadire che:

1. entro trenta giorni a decorrere **dal 18 giugno 2018** i soggetti interessati possono integrare le comunicazioni o richieste preventive eventualmente presentate alla DG Cinema ai sensi, rispettivamente, del decreto ministeriale 7 maggio 2009, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 5 febbraio 2015, e successive modificazioni, tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione dei suddetti decreti, al fine di accedere ai crediti di imposta di cui ai medesimi decreti e secondo le modalità da questi stabilite;
2. con riferimento al solo «D.M. altri tax credit», ai sensi dell'art. 35, commi da 4 a 7:
 - a) il credito d'imposta per la distribuzione internazionale di cui al Capo II del decreto spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017;
 - b) per le opere la cui distribuzione internazionale di cui al Capo II è avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di pubblicazione del decreto, la richiesta di



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

riconoscimento del credito d'imposta deve essere presentata entro 30 giorni a decorrere dal **25 giugno 2018**;

- c) il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto, nel caso i lavori per gli interventi di cui all'articolo 10 (relativo a investimenti effettuati dalle sale cinematografiche) siano stati avviati a partire dal 1° gennaio 2016 e completati prima della pubblicazione del presente decreto, decorre dal **25 giugno 2018**.
3. le disposizioni di cui al Capo IV del decreto (credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica) si applicano dal 1° gennaio 2018. Al di là della previsione letterale, in considerazione del fatto che il D.M. è stato pubblicato il 25 maggio 2018, esigenze di sistematicità e ragionevolezza rispetto alla previsione per cui fino alla data di pubblicazione del decreto continuava ad applicarsi il D.M. 22 settembre 2000, n. 310 comporta che l'unica interpretazione possibile sia quella per la quale il nuovo D.M. trovi applicazione per la programmazione cinematografica realizzata **dal 1° giugno 2018** (primo mese in cui i modelli per la presentazione delle richieste saranno concretamente disponibili a partire dal **2 luglio 2018**).

B) DISPOSIZIONI OPERATIVE APERTURA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TAX CREDIT CINEMA E AUDIOVISIVO

Si comunica che le tempistiche di apertura e di presentazione delle domande di credito di imposta ai sensi del DM 15 marzo 2018 – Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo e del DM 15 marzo 2018 – Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva saranno le seguenti:

A partire dalle ore 14.00 del 18 giugno 2018 e fino alle ore 23.59 del 17 luglio 2017 - Integrazione delle domande di cui all'articolo 25, comma 3 del DM 15 marzo 2018 e all'articolo 35, comma 3, del DM 15 marzo 2018 – settore cinematografico e audiovisivo

Le domande disponibili sulla piattaforma DGCOL sono le seguenti:

1. tax credit per la produzione di film – passaggio nuovo regime (DM 15 marzo 2018 – Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, articolo 12 e segg.);
2. tax credit per la produzione di opere TV e WEB – passaggio nuovo regime (DM 15 marzo 2018 – Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, articolo 15 e segg.)
3. tax credit per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche – passaggio nuovo regime (DM 15 marzo 2018 – Settore cinematografico e audiovisivo, articolo 4 e segg.)
4. tax credit per la produzione esecutiva di opere straniere – passaggio nuovo regime (DM 15 marzo 2018 – Settore cinematografico e audiovisivo, articolo 4 e segg.)



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del DM 15 marzo 2018 – “D.M. tax credit produzione italiana”, a partire dalle ore 14.00 di lunedì 18 giugno sarà possibile effettuare **l'integrazione delle comunicazioni o delle richieste preventive eventualmente presentate alla DG Cinema** ai sensi, rispettivamente, del decreto ministeriale 7 maggio 2009 e del decreto ministeriale 5 febbraio 2015, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 24 maggio 2018.

L'integrazione, finalizzata all'accesso ai crediti di imposta secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo D.M., potrà essere effettuata **tramite la creazione di una nuova domanda di credito di imposta da effettuarsi entro il termine del 17 luglio 2018.**

L'integrazione, che dovrà contenere le informazioni sull'opera e il soggetto richiedente, nonché sul credito di imposta riconosciuto e maturato fino al momento dell'integrazione secondo quanto specificato nella modulistica online, costituirà:

- una nuova richiesta preventiva, in caso di **presentazione della sola richiesta preventiva** (o della comunicazione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 24 maggio 2018. In tal caso, **dovrà essere perfezionata con l'invio della relativa domanda definitiva, da attivare su DGCOL entro i termini stabiliti nei DM 15 marzo 2018 decorrenti**, in ogni caso, **dalla data di presentazione della richiesta preventiva (o domanda) originaria e comunque secondo quanto previsto alla successiva sezione “C) Chiarimenti”;**
- **una nuova richiesta definitiva (o istanza)**, nel caso di presentazione della richiesta definitiva (o istanza) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 24 maggio 2018. In tal caso, il procedimento si considera concluso e **non è prevista la consegna di una ulteriore domanda definitiva.**

[A partire dalle ore 10.00 del 25 giugno e fino alle ore 23.59 del 15 settembre - Domanda preventiva di riconoscimento del credito di imposta di cui ai DM 15 marzo 2018](#)

Le domande disponibili sulla piattaforma DGCOL saranno le seguenti:

1. tax credit per lo sviluppo e la pre-produzione di opere audiovisive (DM 15 marzo 2018 – Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, articolo 10 e segg.)
2. tax credit per la produzione di film (DM 15 marzo 2018 – Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, articolo 12 e segg.);
3. tax credit per la produzione di opere TV e WEB (DM 15 marzo 2018 – Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, articolo 15 e segg.)
4. tax credit per la distribuzione (DM 15 marzo 2018 – Settore cinematografico e audiovisivo, articolo 4 e segg.)
5. tax credit per la produzione esecutiva di opere straniere (DM 15 marzo 2018 – Settore cinematografico e audiovisivo, articolo 4 e segg.)



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

6. tax credit investitori esterni DM 15 marzo 2018 – Settore cinematografico e audiovisivo, articolo 25 e segg.)
7. tax credit per le sale cinematografiche (DM 15 marzo 2018 – Settore cinematografico e audiovisivo, articolo 9 e segg.)

La modulistica delle **domande definitive di riconoscimento dei tax credit** indicati al paragrafo precedente, laddove prevista dai DM 15 marzo 2018, sarà disponibile a partire **dalle ore 10.00 del 2 luglio 2018**.

[A partire dalle ore 8.00 del 2 luglio e fino alle ore 23.59 del 20 luglio - Domanda di riconoscimento del credito di imposta per la programmazione \(DM 15 marzo 2018 – Credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo, art. 15 e segg.\)](#)

Domande disponibili sulla piattaforma DGCOL:

1. tax credit per il potenziamento dell'offerta cinematografica (DM 15 marzo 2018 – Settore cinematografico e audiovisivo, articolo 9 e segg.).

Nei mesi successivi, la domanda di tax credit per la programmazione potrà essere presentata a partire dalle 8.00 del primo lunedì del mese e fino alle 23.59 del 20° giorno successivo alla data di apertura.

Ulteriori dettagli riguardanti le modalità di compilazione delle domande di tax credit per l'esercizio cinematografico (tax credit programmazione e tax credit "investimenti") saranno resi disponibili dalla DG Cinema con successivi avvisi.

Si specifica, ulteriormente, che:

- 1) i termini previsti per la presentazione delle nuove richieste preventive o delle nuove richieste definitive, che dovessero scadere prima dell'apertura della sezione relativa ai crediti d'imposta nella piattaforma DGCOL, sono prorogati di 30 giorni dalla data di apertura della citata sezione della piattaforma;
- 2) le istanze finali / richieste definitive relative a opere per le quali non sia possibile o non si voglia richiedere l'accesso alle nuove disposizioni, devono essere presentate esclusivamente attraverso le modalità precedentemente utilizzate;
- 3) in base a quanto stabilito dai DM 15 marzo 2018, la presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta, in caso di produzione associata, di opere realizzate in appalto (sia che l'impresa committente sia italiana o straniera), e di produzione di opere cinematografiche con presenza di investitori esterni deve essere effettuata congiuntamente da tutte le imprese italiane partecipanti. Si chiarisce, quindi, che nei casi sopra citati, tutte le domande di richiesta di riconoscimento del tax credit (preventive e definitive), comprese le domande integrative sopra trattate, dovranno essere effettuata da tutte le imprese italiane



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

che compongono l'assetto produttivo (nel caso delle produzioni associate e delle opere in appalto), e/o da tutti gli investitori esterni eventualmente presenti. Non sarà possibile inviare separatamente domande di singole imprese.

Per ulteriori specifiche in merito alle modalità operative di attivazione e compilazione delle domande di tax credit sopra descritte si consiglia vivamente la consultazione del Vademecum allegato al presente avviso.

C) CHIARIMENTI

I. TAX CREDIT PRODUZIONE ITALIANA

A. *Coproduzioni internazionali / compartecipazioni / produzioni internazionali – spese eccedenti la quota italiana*

L'articolo 3, comma 5, del «D.M. tax credit produzione italiana» prevede che, in caso di coproduzioni internazionali, compartecipazioni oppure produzioni internazionali, se il produttore italiano sostiene spese sul territorio italiano che eccedono la propria quota di partecipazione all'opera, tali spese rientrano nel costo eleggibile per il calcolo del credito d'imposta.

È opportuno chiarire, al riguardo, che in tale caso il costo eleggibile al credito d'imposta è costituito esclusivamente dalle spese che sono effettivamente sostenute sul territorio italiano e a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia. Pertanto, rientrano nel costo eleggibile:

- spese relative alle giornate di ripresa sul territorio italiano;
- spese di pre e post-produzione sostenute sul territorio italiano;
- spese sostenute a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia ad esclusione di quelle già inserite nelle voci precedenti (ad esempio prestazioni di soggetti fiscalmente residenti in Italia effettuate all'estero).

B. *Termini presentazione richieste - Richiesta preventiva opere cinematografiche, televisive e web*

Ai sensi degli articoli 13, comma 1 e 18, comma 1 del «D.M. tax credit produzione italiana», la richiesta preventiva può essere presentata a partire da 90 giorni antecedenti l'inizio delle riprese. Tale termine non si applica in caso di integrazione delle comunicazioni preventive o delle richieste preventive presentate, ai sensi articolo 25, comma 3, del citato decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 24 maggio 2018.

Si ricorda, altresì, che la suddetta integrazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei modelli per le richieste sulla piattaforma online **DGCOL**. Alla scadenza dei 30 giorni la piattaforma non consentirà l'invio delle suddette integrazioni

C. *Termini presentazione richieste - Richiesta definitiva (opere cinematografiche)*



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del «D.M. tax credit produzione italiana», la richiesta definitiva di credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche deve essere presentata entro 12 mesi (cortometraggi) o 24 mesi (lungometraggi) o 36 mesi (animazione) dalla data di presentazione della richiesta preventiva. In caso di integrazione - articolo 25, comma 3 del citato decreto - delle comunicazioni preventive di opere cinematografiche trasmesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 24 maggio 2018, il termine di 24 mesi (lungometraggi) o di 36 mesi (animazione) decorre dalla data di presentazione della comunicazione preventiva ex D.M. 7 maggio 2009 e successive modificazioni. Si specifica, inoltre, che, solo in questo caso, il termine di 12 mesi per i cortometraggi è equiparato a quello dei lungometraggi di 24 mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva ex D.M. 7 maggio 2009 e successive modificazioni.

D. Opere televisive e web - produzioni associate fra produttori originari indipendenti e produttori non indipendenti

Nel ribadire che il presupposto soggettivo per accedere al beneficio fiscale è che il beneficiario abbia i requisiti del produttore indipendente e sia, inoltre, produttore originario rispetto alla specifica opera (art. 15, comma 1, del DM tax credit produzione italiana):

Nel caso di produzione associata di opere televisive e web fra produttore originario indipendente e produttore non indipendente, il beneficiario del credito d'imposta è il solo produttore indipendente e l'opera è ammissibile al beneficio nel caso in cui la titolarità dei diritti in capo al produttore indipendente rispetti le previsioni di cui all'articolo 17 del «D.M. tax credit produzione italiana»; si applicano le aliquote previste all'articolo 15 del medesimo «D.M. tax credit produzione italiana», sulla base delle condizioni ivi previste in relazione al rapporto contrattuale fra produttore indipendente e produttore non indipendente. La posizione del produttore non indipendente è equiparabile, quindi, alla posizione del fornitore di servizi media audiovisivo, in analogia alla previsione contenuta all'articolo 15, comma 7, relativa alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione di un altro Stato estero. Si applicano, in ogni caso, tutte le altre disposizioni contenute nel CAPO IV del D.M., ivi inclusa la previsione di cui all'articolo 18, comma 6, (consegna del contratto con fornitore di servizi di media audiovisivi).

II. TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI

A. Aliquota elevata al 40%

In riferimento alla previsione di aliquota elevata al 40% per le imprese esterne, disposta all'articolo 26, comma 2 del D.M. 15 marzo 2018, n. 158, si precisa che i contributi selettivi citati sono da riferirsi esclusivamente ai contributi alla produzione ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 31 luglio 2017 recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220»

B. Integrazione avviso del 28/05/2018 - adeguamento aliquota per richieste presentate sotto il precedente regime normativo



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

Con riferimento alle opere cinematografiche con investitori esterni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 24 maggio 2018, per le quali viene trasmessa l'integrazione prevista all'articolo 25, comma 3 del «D.M. tax credit produzione italiana», si precisa che l'accesso delle richieste al nuovo regime normativo è subordinato al rispetto di tutti i requisiti previsti dal Capo VI del «D.M. altri tax credit». In particolare, i contratti sottoscritti con i soggetti esterni devono essere conformi alle condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, del D.M. citato, e le domande di adeguamento devono contenere tutti gli elementi di ammissibilità previsti dal Capo VI del medesimo D.M.

Pertanto, la richiesta di adeguamento dell'aliquota di credito d'imposta da parte del produttore, in presenza di investitori esterni, non può prescindere dal rispetto di tutte le disposizioni contenute nel nuovo D.M., anche se a tal fine fosse necessario l'adeguamento delle clausole contrattuali relative al rapporto con gli investitori esterni medesimi.

C. Ammontare minimo apporti esterni

In riferimento alla quota minima di apporti esterni del 5% del costo eleggibile di produzione, prevista all'articolo 26, comma 3, lettera b), si chiarisce che tale quota è riferita alla totalità degli apporti investiti anche da più di un'impresa esterna.

III. TAX CREDIT PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE

A. Requisiti di ammissibilità

Con riferimento al credito d'imposta previsto al CAPO V (attrazione in Italia di investimenti nel settore) del «D.M. altri tax credit», si precisa che sono ammissibili esclusivamente:

- a) le spese sostenute da imprese di produzione esecutive e di post-produzione italiane per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive o parti di esse non aventi il requisito della nazionalità italiana (art. 19, comma 1);
- b) le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane che non siano in possesso di quote di diritti sull'opera audiovisiva (art. 20, comma 2)

Per quanto riguarda il punto a), si specifica che è preclusa l'ammissibilità di un'opera al tax credit in oggetto se l'opera, a prescindere dalla effettiva richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana, possiede, anche solo potenzialmente, i requisiti previsti alle tabelle allegate al D.P.C.M. 11 luglio 2017 «riconoscimento della nazionalità italiana delle opere». Con riferimento ai soli requisiti derivanti dalla nazionalità dei componenti del cast tecnico ed artistico non si applica, nel caso in esame, l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dello Spazio Economico Europeo; in altri termini, ai soli fini della fattispecie in esame, non rileva la nazionalità diversa da quella italiana dei soggetti alla sezione a) della Tabella A e della Tabella B e alla sezione a) e b) della Tabella C allegate al citato D.P.C.M. e pertanto, ad esempio, la nazionalità europea (diversa da quella italiana) del cast tecnico-artistico, non concorre alla determinazione del punteggio minimo potenziale.



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

Con riferimento al punto b), è utile chiarire che l'impresa, per poter essere considerata quale impresa di produzione esecutiva, quanto meno in relazione alla specifica opera per cui chiede il beneficio, non deve avere mai posseduto qualsiasi tipologia di diritti, ivi inclusi i diritti dominicali, i diritti di elaborazione creativa e i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera medesima, per l'intero ciclo di vita e sfruttamento dell'opera.

IV. RISORSE DISPONIBILI

Nei prossimi giorni sarà comunicato tramite avviso l'ammontare delle risorse residuali disponibili per l'anno 2018.